

STUDIO LEGALE
Avv. ROBERTO CARBONE
Via Dante Alighieri, 51 - 70121 BARI
Tel. 080.5214235 - 080.5214367 - Fax 080.5727121
C. F. CRB RRT 58L22 F104I - P. IVA 03302569724
e-mail: rocarteg@virgilio.it
PEC: avv. robertocarbone@pec.gli

RG n. 4900/2010
Sent. N. 1189/13
Repert. n. 641/2013 del 12/02/2013
Cron. N. 1363
Rep. N. 641

618



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, seconda sezione civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4900 dell'anno 2010

TRA

CUPERTINO UMBERTO e CUPERTINO GIUSEPPE
Rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Carbone e Giuseppe Patronelli

ATTORI

CONTRO

CECCARINI ORAZIO, in proprio ed in qualità di trustee, e CECCARINI CLAUDIO
Rappresentati e difesi dall'avv. Priamo Conti, Simona Contrini e Domenico Traversa

CONVENUTI

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria

All'udienza del 20.9.2012, la causa era riservata

per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da verbale d'udienza e riportate in narrativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 12/04/2010 Umberto Cupertino e Giuseppe Cupertino convenivano dinnanzi al Tribunale di Bari Claudio Ceccarini e Orazio Ceccarini, quest'ultimo in proprio e nella qualità di trustee del "Trust Ceccarini", per sentire, premessi i fatti esposti in narrativa del detto atto: 1) dichiarare l'inadempimento dei detti convenuti per colpa di questi a quanto previsto nel contratto sottoscritto il 14/11/2002, soprattutto in termini di manleva; 2) condannare conseguentemente i medesimi convenuti a garantire e tenere indenni gli attori dalla ingiunzione svolta dalla Banca Popolare Pugliese nei loro confronti, per € 99.663,25; 3) liberarli dalla relativa azione monitoria e rendere, altresì, libero il bene del convenuto, Cupertino Umberto, colpito da ipoteca giudiziale, ovvero condannare i convenuti a rifondere agli attori (ciascuno per quanto di ragione) tutti gli esborsi effettuati e/o a effettuarsi in ragione del predetto inadempimento, ivi compresi quelli relativi alla cancellazione della ripetuta ipoteca

giudiziale, oltre il danno subito e a subirsi; 4) in ogni caso, dichiarare e riconoscere nullo e /o inefficace, ai sensi degli artt. 1343, 1414 c.c. e segg., 1418 e segg. c.c., o in subordine, revocare e dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 e segg. c.c., nei confronti degli attori e in relazione al credito vantato in forza del suddetto contratto del 14/11/2002, come innanzi specificato, l'atto pubblico per notar Porfiri Antonio di Cesena del 2.4.2007 (rep. n. 20068/40676) con il quale era stato costituito il "Trust Ceccarini", nominando quale trustee il sig. Orazio Ceccarini, essendo evidente la finalità dei debitori di realizzare l'anzidetto negozio giuridico allo scopo di rendere incapiente il proprio patrimonio e sottrarsi alle azioni esecutive dei creditori propri e tra questi degli odierni attori, i sigg.ri Umberto e Giuseppe Cupertino."

Si costituivano i convenuti con comparsa depositata il 09/07/2010, con la quale domandavano, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Rimini e, nel merito, il rigetto delle domande degli attori in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate.

Eccepirano poi che a seguito dell'istituzione del trust Ceccarini la Sipo sas e i signori Ceccarini sono favorevolmente pervenuti alla procedura concorsuale di concordato preventivo ex art. 180 LF che è stato omologato dal Tribunale di Rimini con decreto dell'1/10/2009 e munito di timbro di definitività in data 25/05/2010 non essendo stati proposti reclami e/o impugnazioni. I beni erano invero attualmente oggetto di un piano di liquidazione del commissario liquidatore nominato dal Tribunale di Rimini.

La causa veniva istruita documentalmente e rinviata all'udienza di p.c. del 22.07.2012.

Nelle more, i Cupertino, avendo appreso, in corso di causa, di essere rimasti esclusi non solo dal Trust Ceccarini in cui risultavano confluiti i beni della SIPO e dei suoi soci accomandatari, ma anche dal concordato preventivo della SIPO, spiegavano dinnanzi al Tribunale di Rimini atto di citazione per opposizione di terzo che notificavano in data 14/01/2011 al concordato preventivo della SIPO Sas in persona del suo commissario liquidatore. Con tale atto, premessa la loro natura di creditori anche personali di soci accomandatari della SIPO, domandavano la nullità o l'annullamento del predetto

decreto di omologazione del concordato, ovvero l'inefficacia dello stesso nei confronti degli attori, che a tutela del loro creditori avevano promosso e trascritto la domanda giudiziale che ne occupa diretta anche a conseguire la nullità e/o l'inefficacia del trust: il tutto previa sospensione dell'efficacia decreto medesimo.

Con ordinanza del 02/02/2012, resa in forma collegiale dal Tribunale di Rimini, quest'ultimo però, riteneva di non poter procedere alla sospensione dell'esecuzione del decreto di omologazione impugnato.

Con ricorso ex art. 669 bis e 671 c.p.c., i medesimi Cupertino promuovevano nel corso del presente giudizio ricorso per sequestro conservativo dei beni del Trust Ceccarini già attinti in data 14/06/2010 dalla trascrizione delle domande contenute nella citazione introduttiva, rappresentando il pericolo che tali beni, posti successivamente a tale data, a disposizione del concordato preventivo, nelle more del presente giudizio venissero alienati e, quindi, definitivamente sottratti alla loro garanzia.

Il GU rigettava il ricorso e rimetteva la causa all'udienza di pc del 20/09/2012 all'esito

della quale la causa stessa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata, per quanto di ragione.

Va rigettata la eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta.

Infatti, trattandosi di azione di inadempimento ed esecuzione di obbligazione, ed essendo sorta l'obbligazione stessa in Bari con scrittura del 14.11.2002, correttamente è stato adito il forum contractus. Peraltro, i convenuti non hanno contestato specificamente la competenza sulla base dei criteri, generale ed alternativi, possibili.

Nel merito, si rileva che gli attori assumono che in data 14.11.2002 ebbero a cedere alla società SIPO s.a.s. amministrata dai convenuti i convenuti la loro quota della Green Product Trade s.r.l. corrente in Fasano. Nell'occasione fu redatta una scrittura accessoria con la quale nel termine di sei mesi la SIPO si impegnava a liberare i cedenti dalle fideiussioni bancarie concesse e, ove gli stessi fossero stati attinti prima della liberazione da azioni esecutive, la SIPO ed i due soci accomandatari Ceccarini Orazio e Claudio si erano obbligati a manlevare e rifondere i cedenti. Questi

erano stati poi attinti da decreto ingiuntivo richiesto da Banca popolare Pugliese; la società Green Trade era stata dichiarata fallita mentre i germani ceccarini avevano costituito i propri beni in trust con atto per notar Porfiri di Cesena del 2.4.2007.

Ebbene, infondata appare l'eccezione di estinzione per novazione della scrittura del 14/11/2002.

La novazione, secondo i convenuti, si sarebbe verificata in occasione ed in ragione della stipula del contratto di cessione di quote societarie della Green Trade Production s.r.l., effettuata con atto successivo a quello oggetto di lite ossia il 27/11/2002 e non riprodotto gli impegni e le garanzie contenute nel primo. Secondo parte convenuta, invero, la scrittura privata del 14/11/2002 costituirebbe una sorta di contratto preliminare, mentre l'atto di cessione di quote sarebbe l'atto definitivo in cui, però, non sarebbe stato più trasfuso l'impegno dei Fratelli Ceccarini di manleva e di restituzione precedentemente sancito nei confronti dei Fratelli Cupertino. Sicchè l'atto definitivo avrebbe superato quello preliminare, caducando ogni clausola del preliminare stesso, non più riproposta.

In realtà non è esatto che i due atti sono stati redatti in momenti diversi: l'atto, a firme autenticate, di cessione di quote della Green Product Trade s.r.l., fu stilato nella medesima data e non in epoca successiva. Invero, come si legge in calce all'atto di cessione di quote societarie, esso fu sottoscritto e quindi concluso in Bari nello studio del notaio Paolo Di Marcantonio che autenticò le firme delle parti contraenti proprio il 14/11/2002 ("In Bari, nel mio studio alla via Argiro n. 8, primo piano, il quattordici novembre duemiladue"). La semplice registrazione dell'atto di cessione ridetto fu, invece, eseguita il 27/11/2002.

In ogni caso, la scrittura oggetto di lite non può in nessun caso considerarsi atto definitivo di un presunto preliminare contenuto nella scrittura privata del 14/11/2002.

E' infatti assolutamente evidente, dal contenuto di tale scrittura oltre che dalla terminologia usata, che questa scrittura costituisce un atto transattivo con cui Umberto Cupertino e Giuseppe Cupertino, da una parte, e la SI.PO. sas di Ceccarini Orazio & C, nonché i suoi soci accomandatari Orazio Ceccarini e Claudio Ceccarini, dall'altra,

102/2
00/2
02/2

premessa la pendenza di un giudizio e l'esistenza di altre ragioni di contesa, in connessione alla loro partecipazione sociale nella Green Product Trade s.r.l., decisero di eliminare il giudizio insorto ed ogni ragione di contrasto insorgenda, mediante alcune pattuizioni ed in particolare:

- mediante la vendita delle quote sociali di proprietà di Giuseppe ed Umberto Cupertino alla SI.PO sas, per un prezzo ivi "definito transattivamente";
- mediante l'impegno della SIPO sas di liberare Giuseppe ed Umberto Cupertino dalle Fideiussioni bancarie prestate in favore della Green Product Trade s.r.l. entro e non oltre sei mesi;
- mediante l'obbligo della SI.Po sas e dei suoi singoli soci accomandatari Orazio e Claudico Ceccarini a manlevarli e rifonderli degli esborsi sopportati in conseguenza delle garanzie bancarie prestate in favore della suddetta società;
- mediante l'impegno di garantire i Cupertino (ed i Sindaci dimissionari) da ogni eventuale azione di responsabilità sociale;
- mediante l'obbligo di liberare un immobile del Cupertino Umberto dal vincolo costituito in favore del Comune di Fasano per atto Michelina Pezzolla del 25/03/1996 rep/racc23771/4735;



ITALCASSO.it

- mediante la rinuncia reciproca a proseguire i giudizi pendenti ed a promuoverne altri.

In quello stesso atto transattivo veniva anche previsto, all'art. 14, di redigere l'atto notarile di trasferimento delle quote, con spesa a carico della parte acquirente. Questa previsione sancisce la necessità di provvedere non ad un atto definitivo ma ad un passaggio assolutamente necessario per legge per consentire al cessionario delle quote sociali di subentrare ufficialmente al cedente nella compagine sociale e di consentire di iscrivere il cessionario nel registro dei soci.

I convenuti appaiono legittimati passivamente. Infatti, la seconda parte della clausola n. 5 della scrittura del 14/11/2002 regola una vera e propria obbligazione di garanzia in favore degli attuali deducenti. Qui, infatti, per la prima ed unica volta, viene stabilito che, qualora Giuseppe e Umberto Cupertino, prima di essere liberati dalle fideiussioni (come promesso dalla SIPO), dovessero essere chiamati a pagare somme di denaro alle banche garantite, la SI.PO. s.a.s ed i suoi singoli soci accomandatari Orazio e Claudio Ceccarini si obbligano a manlevarli e rifonderli degli esborsi sopportati.

Venendo alla sostanza della lite, è certo dunque che i fratelli Cupertino, in forza delle garanzie prestate, sono esposti ad azione (nella specie monitoria) da parte dei creditori della SIPO sas e dei suoi soci accomandatari, ossia dei fratelli Ceccarini, i quali personalmente ed in pari grado con la società si obbligarono a procurare la liberazione dei cedenti dalle garanzie prestate e comunque e garantirli contro iniziative dei creditori.

Vanno senz'altro accolti, dunque, i primi tre capi di domanda.

Quanto al capo 4), assume parte attrice che il credito derivante dalla vicenda avrebbe potuto trovare ampia possibilità di soddisfo se i beni della SIPO e dei Fratelli Ceccarini costituenti garanzia patrimoniale per i creditori oggi deducen- ti non fossero confluiti nel Trust Ceccarini ma e non fossero stati messi a disposizione del cordato preventivo SIPO, poi.

Ebbene, circa l'atto costitutivo del trust del 02/04/2007, va ricordato che esso fu istituito per consentire ristrutturare le situazioni debitorie riferite alla SIPO, alla Adriatica Trasporti Snc, alla Green Product Trade s.r.l. all'Azienda Agrico-

la Calbana. Scopo del trust è quello di ristrutturare le situazioni debitorie riferite ai Ceccarini ed alle società dagli stessi partecipate indicate nell'atto istitutivo. Nel Trust Ceccarini, sono confluiti tutti i beni personali dei fratelli Orazio e Claudio Ceccarini oltre che quelli della SIPO.

Senonché, nell'elenco dei creditori a beneficio dei quali fu creato un patrimonio separato, non figurano affatto i fratelli Cupertino. Essi in effetti sono creditori personali dei Ceccarini avendo questi ultimi assunto, anche a livello personale, gli impegni di cui alla scrittura del 14/11/2002 nei confronti dei presenti deducenti, fra i quali quello di manleva e di restituzione di cui all'art. 5 del medesimo contratto: si vedano la parte iniziale della scrittura, in cui i Ceccarini intervengono e si costituiscono anche "personalmente" ed il secondo periodo dell'art. 5 che istituisce una solidarietà passiva tra la SIPO ed i singoli soci Orazio e Claudio Ceccarini: il che consente al creditore di poter legittimamente pretendere l'adempimento dell'intera prestazione da uno o più di loro, a prescindere dalla posizione degli altri.

I creditori, dunque, reagiscono nei confronti

dei fratelli Ceccarini, e del Trust Ceccarini in persona del suo Trustee, per rilevare la nullità o l'intento simulato o fraudolento della costituzione del Trust medesimo in quanto chiaramente preordinato a sottrarre la garanzia patrimoniale ai creditori personali degli stessi prima ancora che a soddisfare i debiti sociali.

La difesa dei convenuti si incentra sul fatto che la costituzione dei beni in trust ha una funzione liquidatoria e, lungi dall'essere stata stipulata in frode ai creditori, è finalizzata alla sua tutela. Inoltre, ogni debito sarebbe confluito e definito all'interno del concordato preventivo.

Ebbene, quanto al profilo della dedotta nullità del trust, si osserva che l'istituto ha avuto ingresso nel nostro ordinamento attraverso la convenzione dell'Aja approvata l'1 Luglio 1985, ratificata dall'Italia con la l. 364/1989 ed entrata in vigore nel gennaio 1992. Si tratta in sintesi di un istituto nato nei paesi di Common Law finalizzato a istituire patrimoni "segregati" destinati a scopi predeterminati. Dal punto di vista strutturale esso consiste in un rapporto giuridico tra più soggetti: il disponente, il trustee ed i beneficiari. Il primo dispone di una massa di beni in favore

del trustee, il quale si vincola al perseguimento di un fine a lui soggettivamente estraneo. I beni conferiti in trust vanno a costituire un patrimonio separato, con la conseguenza che il patrimonio segregato in trust non può essere aggredito dai creditori (né dagli aventi causa) personali del disponente e/o del trustee.

La Convenzione non ha introdotto un trust di diritto interno né ha dettato una disciplina nazionale per l'istituto. E' ancora discussa, anche dopo la ratifica italiana, l'ammissibilità del trust c.d. interno o domestico (tale è quello contemplato dal provvedimento in epigrafe) che non presenti cioè elementi importanti di estraneità rispetto all'ordinamento, ed in cui le parti siano cittadini italiani ed i beni da trasferire siano ubicati all'interno del territorio italiano, con la mera peculiarità della legge straniera (in genere *off shore*) scelta dal disponente per regolamentare il negozio istitutivo.

In realtà, è stato correttamente osservato in dottrina che obiettivo della Convenzione è quello di garantire lo sviluppo dell'istituto, mediante la fissazione di norme internazionali di diritto privato, che introducano, negli ordinamenti dei diver-

si Stati, criteri univoci per il riconoscimento dei trusts di diritto estero e che consentano, per quanto possibile, di uniformare tra loro anche le norme interne di conflitto. La finalità di diffondere l'istituto è stata perseguita prevedendo la libertà di sceglierne la legge regolatrice anche per i cittadini di « non Trust Country » (artt. 6 e 7) e sancendo l'obbligatorietà per tutti gli Stati aderenti di riconoscerlo quando corrisponda al modello convenzionalmente tipizzato (art. 11).

La giurisprudenza sembra orientata nel senso della validità del trust domestico in astratto, ma con la costante affermazione, del resto avvalorata dal testo della Convenzione (art. 15 lett. e), il trust non può porsi concretamente in contrasto con le norme di applicazione necessaria del diritto interno, con particolare riferimento a quelle che regolano la garanzia patrimoniale.

Si è però osservato in dottrina che l'art. 11 dispone che « Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in

questione ».

L'interpretazione letterale della norma sembra così escludere, per questa dottrina, la legittimità del trust domestico non avendo lo Stato italiano previsto e disciplinato tale figura e mancando elementi obiettivi di internazionalità della fattispecie. Così, un trust interno allo Stato italiano sarebbe quello costituito (in base a legge straniera) da un cittadino a favore di un altro cittadino, entrambi residenti, mediante conferimento di beni situati in Italia. Nessuno degli Stati sottoscrittori, compresa l'Italia, sarebbe quindi tenuto a riconoscere un trust di questo tipo.

La giurisprudenza, invece (cfr. Tribunale Milano sez. I, 16 giugno 2009, in Giur. merito 2010, 6, 1584), ritiene che "In virtù della convenzione dell'Aja sono riconosciuti all'interno dell'ordinamento non solo i trust internazionali - che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano (residenza del disponente, del trustee, dei beni a segregarsi) - ma anche i trust interni. Sono trust interni - da non confondere con il concetto di trust domestico - i trust che non presentino alcun elemento di estraneità con l'ordinamento italiano né di carattere oggettivo

(avuto riguardo ai beni conferiti in trust), né di carattere soggettivo (in relazione alla persona del disponente ovvero a quella del trustee), ad eccezione della legge applicabile al trust quale unico elemento di estraneità tra il trust e l'ordinamento italiano, i quali la giurisprudenza ritiene trascurabili nel caso in cui vengano conferiti beni immobili (Trib. Trieste, 23 settembre 2005; Trib. Bologna 8 aprile 2003). L'interpretazione, oramai dominante, fa leva sul disposto dell'art. 6 della convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, secondo cui il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente, che prevale sulle disposizioni dell'art. 13 conv. cit., secondo cui nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti (...) sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione, disposizione che abilita il giudice a non riconoscere trust, ancorché stipulati secondo una legge straniera ex art. 6 conv. cit., i quali non siano meritevoli di tutela stante la causa concreta perseguita dal disponente".

Si è così diffusa la prassi di realizzare trusts liquidatori o solutori, nell'ambito o in previsione di crisi dell'impresa.

Nel caso del concordato preventivo, il trust viene chiamato in causa per risolvere il problema rappresentato dalla difficoltà di costituire un vincolo sui beni personali dei terzi che si rendano garanti dell'adempimento della proposta mettendo a disposizione il proprio patrimonio, i quali sono fuori dal perimetro di cui all'art. 168, l. fall.. Infatti, il patrimonio offerto, in quanto di terzi, non è normalmente attinto dalla costituzione di una garanzia reale a favore della massa dei creditori, sì che è ben possibile che in pendenza del concordato e prima della sua omologazione, i creditori personali del terzo possano agire a tutela dei loro crediti, vanificando di fatto la messa a disposizione dei beni a favore dei creditori concordatari.

La costituzione del trust viene perciò concepita come uno strumento più efficiente della concessione di una garanzia reale sui beni ad assicurare l'effettiva destinazione dei beni, nei limiti della percentuale concordataria offerta, al pagamento dei creditori, tramite la costituzione di un vincolo, in forza del quale il trust è finalizzato alla liquidazione del patrimonio ed alla distribuzione del ricavato ai creditori concordatari.

La giurisprudenza esclude così il diritto dei

creditori del disponente di assoggettare ad esecuzione forzata i beni immobili costituiti in trust con atto avente data certa anteriore al pignoramento, considerato che dal riconoscimento del trust, istituito in conformità alla legge regolatrice, deriva (automaticamente) l'effetto segregativo del patrimonio del trustee.

In sostanza, dunque, la sottrazione dei beni dei terzi (nel nostro caso i singoli soci) alla garanzia verso i loro creditori personali non solo non incontra il divieto di cui all'art. 15 della Convenzione dell'Aja, ma al contrario realizza proprio lo scopo principale del trust nell'ambito della procedura di concordato.

Quanto invece alla domanda di revocatoria proposta dagli attori, la dottrina osserva che oggetto della revocatoria non può essere l'atto istitutivo del trust -che non produce effetti dispositivi- ma l'atto di trasferimento al fiduciario ovvero l'atto col quale i beni sono posti sotto il controllo dello stesso o ancora l'atto di segregazione nel patrimonio del disponente, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo specifico. A questo sistema fa eccezione il trust « autodichiarato » di diritto anglosassone (col quale si dà un'articolazione di

funzioni e di patrimoni in assenza totale di alterità soggettiva fra gerito e gestore) che non determina il trasferimento del diritto ed in cui il settlor si autodichiara trustee di detto diritto apponendo sul medesimo il vincolo di destinazione.

D'altra parte, si è notato in dottrina che l'istituto del trust si può manifestare in diverse articolazioni concrete in cui va identificato volta per volta, ai fini della revocatoria, il soggetto terzo, che non è il fiduciario, ma chi riceve i benefici e subisce correlativamente gli effetti negativi dell'azione. A quest'ultimo si deve fare riferimento per individuare « la consapevolezza o la partecipazione alla dolosa preordinazione » di cui all'art. 2901, comma 1°, n. 2, c.c., o la scientia decotionis richiesta o meno rispettivamente nei due commi dell'art. 67 l. fall.

Dunque ai fini della revocabilità, le singole fattispecie di trust devono essere analizzate caso per caso, valutando la gratuità o l'onerosità dei singoli atti dispositivi in relazione all'intero, e spesso complesso, assetto degli interessi in gioco, quale risulta dal collegamento tra il momento istitutivo e dispositivo e dal coinvolgimento sia del disponente, sia del fiduciario, sia del beneficia-

rio (o dei beneficiari), che, nella logica del trust, come risulta dall'art. 2, comma 1° della Convenzione dell'Aja, risultano titolari di pretese e di situazioni giuridiche protette.

Secondo Tribunale Napoli, 19 novembre 2008, (in Banca borsa tit. cred. 2010, 1, II, 56; Il civilista 2011, 4, 82), resta valida la regola secondo cui "Il trust non può essere impiegato in violazione dei diritti dei creditori personali del terzo e, pertanto, costoro potranno esercitare l'azione revocatoria dell'atto di costituzione dello stesso".

Nel concreto, va considerato che l'eventus damni è costituito dalla impossibilità per gli attori di aggredire il patrimonio personale dei Caccarini per le obbligazioni da questi contratte personalmente. Correttamente si osserva da parte della difesa attrice che l'eventus damni va riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati (Cass. 6486/2011).

Sussiste poi sicuramente il consilium fraudis ossia la evidente consapevolezza nei disponenti del carattere pregiudizievole dell'atto posto in esse-

re, che si deduce anche dal tenore delle loro difese processuali, sia la participatio fraudis del terzo ossia, in caso di atto posto in essere posteriormente al sorgere del credito - come nel caso de quo - la generica consapevolezza del terzo. Il terzo nella controversia in esame, infatti, è il trustee Orazio Ceccarini ossia proprio uno dei disponenti che, quindi, trattandosi di atto in favore di se stesso, non poteva a sua volta non conoscere della scrittura del 14/11/2002 e degli effetti pregiudizievoli per i Cupertino dell'atto posto in essere.

A ciò si aggiunga che poiché il trust è notoriamente posto alla stessa stregua degli atti costitutivi di un fondo patrimoniale, l'atto costitutivo dello stesso va ritenuto atto a titolo gratuito, rendendo inutile la verifica del requisito della participatio fraudis del terzo.

Va poi considerato che l'obbligazione dedotta in questo giudizio è di natura personale e non sociale, atteso che i due soci ebbero a garantire personalmente la liberazione degli attori dai fincoli fideiussori, con la più volte citata scrittura privata del 14.11.2002. Questo comporta che l'azione revocatoria non è preclusa dal concordato

preventivo, atteso che gli attori potranno beneficiare della procedura concorsuale solo in quanto creditori sociali (e certamente in modo non soddisfattivo) ma non nella qualità concorrente di creditori personali dei Ceccarini.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inadempimento dei convenuti nel contratto sottoscritto il 14/11/2002;

2) condanna i medesimi convenuti in solido a garantire e tenere indenni gli attori dalla ingiunzione svolta dalla Banca Popolare Pugliese nei loro confronti, per € 99.663,25 ed liberarli dalla relativa azione monitoria e dalla connessa ipoteca giudiziale, ovvero a rifondere agli attori (ciascuno per quanto di ragione) tutti gli esborsi effettuati e/o a effettuarsi in ragione del predetto inadempimento, ivi compresi quelli relativi alla

cancellazione della ripetuta ipoteca giudiziale, oltre il danno subito e a subirsi, da liquidarsi separatamente;

3) dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 e segg. c.c., nei confronti degli attori e in relazione al credito vantato in forza del suddetto contratto del 14/11/2002 l'atto pubblico per notar Porfiri Antonio di Cesena del 2.4.2007 (rep. n. 20068/40676), limitatamente ai beni personali dei convenuti;

4) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 600,00 per esborsi ed € 7500,00 per compensi, oltre Iva e CAP;

5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Bari il 1.2.2013.

L'Estensore



Depositato in Cancelleria

Bari 12 FEB. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa IPPOLITA VALLA

